

COMUNE DI ZAVATTARELLO

Provincia di Pavia

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ISTITUTO DEL
“BARATTO AMMINISTRATIVO”**



SOMMARIO

Art.1 – Riferimenti Legislativi

Art.2 – Il “baratto amministrativo”

Art.3 – Destinatari del “baratto amministrativo”

Art.4 – Applicazione del baratto amministrativo

Art.5 – Requisiti per l’attivazione degli interventi

Art.6 – Istruttoria preliminare all'avvio del “baratto amministrativo”

Art. 7- Assicurazione

Art 8 - Tutela della dignità e della privacy del cittadino

Art 9 - Entrata in vigore

PREMESSA

L'Amministrazione Comunale, nel tutelare il diritto di ciascun nucleo familiare di preservare le risorse economiche per i bisogni primari e volendo al tempo stesso garantire il rispetto delle regole nel pagamento dei tributi, ha individuato nella sperimentazione dell'istituto del "baratto amministrativo" un'ideale modalità che concilia l'obbligo del pagamento con le disponibilità economiche del nucleo familiare, quale ulteriore strumento di politica sociale a favore di nuclei disagiati.

Art.1 – Riferimenti Legislativi Il Baratto Amministrativo trova fondamento nell'art. 190 del D.Lgs. n. 50/2016, qui di seguito riportato:

“Gli enti territoriali possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di contratti di partenariato sociale, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale. I contratti possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. In relazione alla tipologia degli interventi, gli enti territoriali individuano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dalla associazione ovvero comunque utili alla comunità di riferimento in un'ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa”.

Art.2 – Il “baratto amministrativo”

Con il concetto di “baratto amministrativo” si introduce la possibilità di applicare la disciplina del presente regolamento, in forza della quale, a fronte del riconoscimento di una riduzione, esenzione e/o pagamento del tributo annuale di competenza, il cittadino offre all'ente, e quindi alla comunità territoriale, una propria prestazione di pubblica utilità, integrando in via sussidiaria il servizio già svolto direttamente dall'Ente. Elementi caratterizzanti del “baratto amministrativo” sono:

- modalità di accesso ben definite e circoscritte a cittadini o gruppi di cittadini ben identificati;
- corretta identificazione dei requisiti di accesso;
- corretta identificazione dei servizi oggetto del baratto;
- identificazione da parte del Comune del limite di spesa annua oggetto di baratto;
- tutela della privacy e della dignità dei cittadini.

Art.3 – Destinatari del “baratto amministrativo”

Tale possibilità è concessa a cittadini singoli o associati, titolari di una propria distinta posizione tributaria. I singoli cittadini richiedenti devono essere maggiorenni nonché componenti di un nucleo familiare titolare di una propria posizione tributaria.

Sono esclusi i soggetti che si trovino in una situazione di contenzioso tributario con l'Amministrazione.

Art.4 – Applicazione del baratto amministrativo

Il “baratto amministrativo” è applicabile sempre e solo in “forma volontaria” ai cittadini come individuati nell'art.2. Gli interventi possono principalmente riguardare: la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade o edifici comunali, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. In relazione alla tipologia dei predetti interventi,

vengono riconosciuti riduzioni o esenzioni nell'applicazione dei tributi correlati all'area oggetto del progetto di baratto proposto.

Nell'ordine dovranno essere privilegiati e ammessi:

- a) i cittadini segnalati dal responsabile del servizio sociale con relazione e progetto individualizzato che preveda la partecipazione a progetti di utilità sociale;
- b) i progetti presentati direttamente da parte dei cittadini residenti appartenenti alle fasce sociali più deboli, con riferimento ad un basso indicatore della situazione economica equivalente e alla mancanza di occupazione di almeno un componente maggiorenne del nucleo.

Nel caso in cui l'importo totale delle richieste annuali fosse superiore all'importo complessivo del "baratto amministrativo" stanziato dal Comune, la graduatoria redatta in relazione all'ISEE presentato, darà priorità ai cittadini appartenenti alle fasce sociali più deboli, assegnando per questi ultimi un punteggio secondo la seguente tabella:

CONDIZIONI PUNTEGGIO ISEE

- ISEE Fino ad euro 5.825,00 Punti 30
- ISEE da euro 5.825,01 ad euro 11.650,00 Punti 20
- ISEE da euro 11.650,01 ad € 17.475,00 Punti 10
- ISEE superiore ad € 17.475,00 Non ammissibile

A parità di punteggio si darà la precedenza a colui che avrà il debito più alto ed in caso di ulteriore parità all'indicatore ISEE più basso. E' nella discrezionalità dell'Amministrazione Comunale stabilire e rivedere, di anno in anno, i criteri ed il punteggio da assegnare ai suddetti indicatori. Qualora alla scadenza per la presentazione delle domande non fosse stato raggiunto il tetto massimo di spesa stabilito dall'Ente nel proprio Bilancio di Previsione, la parte restante è assegnata alle eventuali domande che dovessero sopraggiungere successivamente allo spirare del termine, nel rispetto dell'ordine temporale di consegna (fa fede la data del protocollo dell'Ente o di trasmissione "via pec"). L'attività assegnata al richiedente del "baratto amministrativo" può essere svolta anche da altro componente maggiorenne del nucleo familiare del richiedente stesso. I cittadini proponenti renderanno la loro opera a titolo di volontariato, atteso che il loro supporto sarà reso in modo spontaneo e gratuito, in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione di operatori pubblici o convenzionati con l'Ente. Il mancato rispetto per 3 volte del calendario delle attività stabilito dagli uffici comunali, senza giustificato motivo o autorizzazione preventiva da parte degli stessi uffici competenti alla verifica dell'espletamento delle attività progettuali, è causa di decadenza della partecipazione al progetto senza che l'intervento compiuto sino a quella data possa essere riconosciuto come titolo di credito ai fini del "baratto amministrativo".

Art.5 – Requisiti per l'attivazione degli interventi

I cittadini che intendono svolgere servizi e interventi di cui al presente Regolamento devono possedere i seguenti requisiti:

- Avere una posizione tributaria aperta nel Comune di Zavattarello;
- Età non inferiore ad anni 18;
- Idoneità psico-fisica e attitudinale in relazione alle caratteristiche dell'attività o del servizio da svolgersi (autodichiarata e passibile di accertamento da parte dell'ente comunale);
- Assenza di condanne penali: sono esclusi coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per i reati contro la persona, di tipo mafioso, terroristico e contro la Pubblica Amministrazione. L'attività svolta nell'ambito del "baratto amministrativo" di cui al presente regolamento non determina in alcun modo l'instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia con il Comune di Zavattarello.

– Non trovarsi in una situazione di contenzioso tributario con l'Amministrazione.

Art.6 – Istruttoria preliminare all'avvio del “baratto amministrativo”

Annualmente, con l'approvazione del Bilancio di previsione viene stabilito e imputato l'importo complessivo da destinare al “baratto amministrativo”. L'Amministrazione Comunale annualmente individuerà, con riferimento alle esigenze del territorio comunale e nel rispetto del principio di sussidiarietà con le attività istituzionalmente assicurate, gli interventi per i quali le associazioni di cittadini e/o i cittadini stessi potranno presentare propri progetti oggetto di “baratto amministrativo”. Con la medesima delibera, l'Amministrazione individua i tributi oggetto di esenzione o riduzione, in corrispondenza alle attività oggetto dei progetti di intervento. L'Amministrazione Comunale provvederà a comunicare i termini entro i quali i cittadini/contribuenti potranno presentare le loro proposte di adesione al baratto amministrativo con apposito bando. La domanda dovrà essere presentata compilando un modulo reperibile presso il sito web del Comune di Zavattarello, ovvero direttamente presso il settore Tributi. Il settore Tributi è la struttura individuata per la ricezione delle domande e per l'istruttoria iniziale. L'istanza/proposta, una volta esaminata ed approvata, sarà posta in esecuzione attraverso la struttura comunale individuata quale responsabile del tutoraggio dell'intervento e pertanto deputata al controllo della corretta esecuzione dell'attività progettuale. La struttura comunale individuata per la tipologia di intervento proposto incaricherà un proprio dipendente responsabile (tutor) come coordinatore e controllore dell'attività resa dall'associazione di cittadini e dal singolo cittadino/contribuente proponente il baratto amministrativo. In tale attività la medesima struttura avrà cura di riportare in apposito registro i giorni in cui le attività di intervento saranno realizzate, al fine di conteggiare il monte ore destinato al baratto amministrativo.

Il costo dell'intervento proposto dal cittadino/contribuente sarà quantificato in un monte ore tale da coprire totalmente l'importo complessivo della pretesa tributaria annuale dell'Ente, riferibile al soggetto proponente, riconoscendo n.1 ora prestazione ogni € 6,00 di tributo messo a baratto. Tale importo, risulta comprensivo del tributo oggetto del baratto amministrativo nonché degli ulteriori costi assicurativi e oneri riflessi di cui al successivo art.7. La struttura comunale deputata al controllo dell'attività avrà cura di consegnare i dispositivi di protezione individuali, se necessari, ai sensi della vigente normativa sulla sicurezza sul lavoro e provvederà, se necessario, a fornire gli strumenti e formazione necessari per lo svolgimento delle attività stesse. Il destinatario del baratto amministrativo è tenuto a svolgere le proprie funzioni con la diligenza del “buon padre di famiglia”. Sulla base delle relazioni che saranno presentate dagli uffici comunali e dai “tutor” deputati al controllo sul territorio della corretta esecuzione delle attività oggetto di “baratto amministrativo”, il settore Tributi provvederà ad adottare l'atto amministrativo finale con il quale si provvederà alla correlata sistemazione contabile delle partite tributarie compensabili con l'importo progettuale.

Art. 7- Assicurazione

I cittadini che aderiscono al “baratto amministrativo” saranno assicurati a cura dell'Amministrazione comunale per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento delle attività, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività. Il costo della copertura assicurativa è recuperato attraverso l'esecuzione della prestazione. Il cittadino risponderà altresì personalmente di eventuali danni a cose e/o a persone non coperti da polizze assicurative ordinarie, obbligatorie per legge.

Art 8 - Tutela della dignità e della privacy del cittadino

Il Comune di Zavattarello è tenuto a tutelare la dignità di ogni cittadino durante la fornitura del servizio.

Art 9 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione Consiliare di approvazione.